



comune di
PRATO

Regolamento sulle attività di pubblico spettacolo

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 41 del 28.03.2019

Indice

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Inquadramento giuridico

Articolo 4 - Definizione di manifestazione temporanea

Articolo 5 - Definizione di locale di pubblico spettacolo

Articolo 6 - Locali ed attività non rientranti nella definizione di locale di pubblico spettacolo

Titolo II

Sicurezza sanitaria

Articolo 7 - Soccorso sanitario

Articolo 8 - Valutazione del rischio

Titolo III

La commissione comunale di vigilanza

Articolo 9 - La commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo

Articolo 10 - Limiti della commissione comunale di vigilanza

Articolo 11 - Manifestazioni periodiche ripetitive

Titolo IV

Attività e procedimenti

Articolo 12 -Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti

Articolo 13-Attività di spettacolo o trattenimento con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone

Articolo 14-Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone

Articolo 15 -Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività

Articolo 16 - Attività di spettacolo viaggiante

Articolo 17 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico appositamente allestiti e/o realizzati

Articolo 18 - Manifestazioni con impiego di equidi

Articolo 19 - Sfilate di carri allegorici

Articolo 20 - Documentazione da produrre

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 21 - Vigilanza

Articolo 22 - Sanzioni amministrative

Articolo 23 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 24- Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Prato intende favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da enti pubblici e religiosi, partiti politici, associazioni, comitati, in quanto ciò rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia commerciale ed igienico-sanitaria.
2. Lo scopo è quello di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza individuando efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.
3. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo in tutte le loro forme, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui agli artt. 68/69 e 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento di esecuzione del TULPS".

Articolo 2 – Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 71 del TULPS le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui agli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del Regio Decreto n. 773 del 1931, ove sia previsto un regime di Scia, produce gli effetti dell'autorizzazione .

Articolo 3- Inquadramento giuridico

Le principali norme di riferimento per le attività di pubblico spettacolo e manifestazioni :

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del TULPS";
- Circolare Ministero dell'Interno 15/02/1951, n. 16 "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere;
- Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Decreto Ministeriale 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999);
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 1689 del 01/04/2011 "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi";
- Accordo Conferenza Unificata Rep. Atti n. 91 del 05/08/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28/08/1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

- Direttiva del Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

Articolo 4 – Definizione di manifestazione temporanea

1. Le manifestazioni temporanee sono eventi di durata limitata, organizzati in luoghi o locali aperti al pubblico, alle quali può partecipare liberamente un'utenza generalizzata.

2. Le manifestazioni possono perseguire finalità differenti (sociali, culturali, politiche, religiose, sportive, promozione del territorio, ecc.) o più semplicemente possono costituire un momento di aggregazione e di svago per la collettività.

3. Le manifestazioni possono prevedere l'installazione di:

- apparecchi per l'amplificazione acustica;
- strutture o impianti per le esibizioni musicali (pedane, palchi, ecc.);
- strutture o impianti per il ballo (sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento, piste da ballo, ecc.);
- strutture o impianti per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc.);
- tensostrutture per l'allestimento di punti di ristoro e di preparazione di alimenti e bevande;
- banchi per la vendita in forma itinerante di prodotti alimentari e/o non alimentari;
- attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- banchetti per la vendita di prodotti artigianali e dell'ingegno.

4. Si intende per:

a) Eventi/manifestazioni: le iniziative di tipo sportivo, culturale, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone;

b) Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (strade, piazze, giardini pubblici, ecc.);

c) Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura, ecc.) o da altre norme;

d) Piano di soccorso sanitario relativo all'evento / manifestazione : il documento, predisposto dall'organizzatore dell'evento / manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento / manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e, in dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento / manifestazione.

5. Ai sensi dell'art. 18 del TULPS i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata .

6. Ai sensi dell'art. 25 del TULPS, chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore .

7. Sono esclusi dal suddetto obbligo, ai sensi del disposto di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., gli accompagnamenti funebri ed il relativo viatico.

Articolo 5 – Definizione di locale di pubblico spettacolo

1. Ai sensi della Circolare n. 16 del Ministero dell'interno del 15 Febbraio 1951, per locale si intende *"insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché con gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi"*.

2. In particolare sono locali di pubblico spettacolo i locali definiti dall'art. 1, comma 1, del D.M. 19.08.1996 :

- a) teatri
- b) cinematografi
- c) cinema-teatri

- d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento)
 - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone
 - f) sale da ballo e discoteche
 - g) teatri tenda
 - h) circhi
 - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
 - l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico
 - m) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. Sono locali/luoghi di pubblico spettacolo, ai sensi della Circolare n. 16 del Ministero dell'interno del 15 Febbraio 1951 e del DM 19 Agosto 1996 anche i singoli spettacoli o attività svolte all'interno di una manifestazione, quale sagra, festa paesana, fiera.
4. Sono locali/luoghi di pubblico spettacolo ai sensi dell'art.118 del R.D. 635/1940:
- circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invio, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento;
 - rappresentazioni trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche , industriali o simili;
 - spettacoli cinematografici in forma ambulante;
5. Sono da considerarsi pubblici spettacoli le gare di velocità di autoveicoli e le gare aeronautiche per le quali si applicano le disposizioni delle leggi speciali, nonché le disposizioni del TULPS.
6. Infine sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo le piscine, pubbliche o private, aperte al pubblico, e impianti finalizzati al gioco acquatico, così come definiti dalla L.R. Toscana 8/2006 quando in esse si svolgano attività di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 TULPS.
7. E' organizzatore della manifestazione la persona fisica o il soggetto giuridico, pubblico o privato, ivi compresi gli enti non economici di tipo associativo che, nell'ambito di pubbliche manifestazioni, sagre, feste e simili in cui siano presenti pubblici trattenimenti e/o spettacoli, configurino un'attività di servizi riconducibile alla definizione di impresa, intesa come soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento.

Articolo 6 – Locali ed attività non rientranti nella definizione di pubblico spettacolo

1. Non sono locali di pubblico spettacolo quelli non ricompresi nell'articolo precedente, in particolare:
- a) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti :
 - accesso libero senza sovrapprezzo;
 - prevalente attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;
 - non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
 - evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
 - evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana);
 - b) i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque) , quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
 - c) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

- d) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- e) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori,
- f) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
- g) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- h) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- i) sagre e fiere di cui alla L.R. 62/2018 attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- l) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- m) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- n) piscine private ad uso collettivo o private così come definite dalla L.R. Toscana 8/2006;
- o) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone.

Titolo II

Sicurezza sanitaria

Articolo 7 – Soccorso sanitario

1. Le manifestazioni temporanee devono essere classificate in relazione al livello di rischio e ne consegue che per ogni manifestazione deve essere programmato un livello adeguato di soccorso che tenga conto dei seguenti fattori:

- tipologia dell' evento;
- occasionalità dell'evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico.

2. E' compito dell'organizzatore identificare il livello di rischio utilizzando la tabella per il calcolo del livello di rischio ed eventualmente l'algoritmo di Maurer per determinare il livello di soccorso sanitario, secondo quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 91 del 05/08/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28/08/1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate .

3. Sulla base del punteggio ottenuto utilizzando la tabella per il calcolo del livello di rischio ed eventualmente l'algoritmo di Maurer, l'organizzatore potrà determinare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti in occasione della manifestazione.

4. Il piano di soccorso deve essere redatto a cura dell'organizzatore e deve obbligatoriamente indicare:

- analisi di rischio dei fattori propri dell'evento;
- analisi delle variabili legate all'evento (es. numero dei partecipanti);
- quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
- individuazione delle problematiche logistico/organizzative.

5. Il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o nel caso in cui l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato, e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento; in tutti gli altri casi, l'affollamento massimo deve essere determinato, secondo il D.M. 19.08.1996.

Articolo 8 – Valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio di una manifestazione temporanea si effettua mediante la compilazione della tabella prevista dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata n. 91 del 05/08/2014, successivamente recepito dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 149 del 23/02/2015.
2. Ai sensi dell'entrata in vigore della Delibera Giunta Regionale Toscana n. 149 del 23/02/2015, l'organizzatore delle manifestazioni temporanee di tipo sportivo, ricreativo, ludico, solidale, politico e religioso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico che possono richiamare un rilevante numero di persone, deve presentare nei termini indicati nel successivo comma 6- alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 tramite PEC la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella in allegato alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 149 del 23/02/2015, nonché nei casi previsti dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 149 del 23/02/2015 prevede che tutti gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni siano a carico degli organizzatori.
4. Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.
5. La Centrale Operativa valuterà l'adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto dall'organizzatore dell'evento e formulerà eventuali prescrizioni; trascorsi i termini fissati per l'inoltro l'attività può essere intrapresa anche in mancanza di riscontro.
6. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione, corredata dal calcolo del livello di rischio deve essere inviata dall'organizzatore della manifestazione alla Centrale Operativa 118 ed al S.U.E.A.P del Comune a mezzo pec, secondo la seguente tempistica :
 - a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio;
 - b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio e trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall' organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
 - c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell'inizio e acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.
7. Per gli eventi per i quali è richiesto il parere della competente Commissione di Vigilanza, l'organizzatore deve trasmettere alla stessa, il parere espresso dal Servizio di Emergenza territoriale 118.
8. Nel caso in cui l'organizzatore della manifestazione sia l'Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118, la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione. In questi casi, l'Amministrazione Comunale deve dare comunicazione alla Commissione di Vigilanza dell'adempimento dell'obbligo relativo alla presentazione del piano di Soccorso Sanitario.

Titolo III

La Commissione Comunale di Vigilanza

Articolo 9 – La Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

1.L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce che sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti :

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2.Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3.L'art. 141 bis prevede che:

La Commissione Comunale è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

4.Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Articolo 10 – Limiti della Commissione Comunale di Vigilanza

1. I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- a) locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- b) altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.

2. Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

Articolo 11 – Manifestazioni periodiche

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del R.D. 635/1940, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella Comunale di cui all'articolo 141- bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del TULPS .

3. L'autocertificazione deve attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.
4. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a nuova installazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Titolo IV

Attività e procedimenti

Articolo 12 – Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza delimitazione dell'area

1. Le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza delimitazione dell'area sono soggette ad autorizzazione ex art. 68 TULPS. La richiesta deve essere inoltrata, telematicamente, allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (S.U.E.A.P) 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. Sono fatti salvi gli obblighi relativi al rispetto della normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico e delle normative applicabili ad altre eventuali attività connesse a quella di pubblico spettacolo, come somministrazione di alimenti e bevande, vendita prodotti alimentari e non alimentari, lotterie.
3. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la relazione di valutazione del rischio redatta ai sensi della Direttiva 18.07.2018 da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza dell'attività alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
4. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di Vigilanza, ne informerà la Prefettura.
5. Nel caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n.447/1995 ed il Regolamento Comunale delle attività rumorose, vigente.

In sintesi:

Regime autorizzatorio : Autorizzazione art. 68/69 del TULPS;

Modalità di presentazione: telematica 30 giorni prima dell'evento;

Articolo 13 – Attività di spettacolo o trattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Le attività di spettacolo o trattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio possono essere effettuate, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 68/69 TULPS
2. La presentazione della SCIA deve essere effettuata con modalità telematiche al S.U.E.A.P.
3. Nel caso in cui siano presenti palchi, impianti e/o strutture per lo stazionamento del pubblico deve essere allegata una relazione tecnica di asseveramento redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti.
4. La relazione tecnica del professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

5. La presentazione della relazione da parte del professionista non solleva l'organizzatore dall'obbligo di presentare al S.U.E.A.P il corretto montaggio delle strutture e la certificazione attestante la conformità degli impianti temporaneamente allestiti, secondo quanto previsto dalle normative di settore.

6. In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento Comunale delle attività rumorose vigente.

7. Devono, comunque, essere rispettati i modelli organizzativi previsti al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, come indicato dalla Direttiva del Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, con presentazione della relazione di valutazione del rischio trenta giorni prima dell'evento.

In sintesi:

Regime autorizzatorio: SCIA ex art. 19 legge 241/90 e art. 68/69 del TULPS;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento, per la relazione di valutazione del rischio;

Affollamento: capienza massima prevista di 200 persone;

Durata: eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio.

Articolo 14 – Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con capienza superiore a 200 persone

-

1. Le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con capienza superiore a 200 persone e/o che si protraggono oltre le ore 24 del giorno di inizio, possono essere effettuate previa autorizzazione (artt. 68 - 69 Tulps) rilasciata dal S.U.A.E.P.

2. L'istanza deve essere inoltrata telematicamente al S.U.E.A.P 30 giorni prima dell'evento.

3. Il S.U.E.A.P trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dalle Leggi e Regolamenti vigenti alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. Nel caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento Comunale delle attività vigente.

8. Devono comunque essere rispettati i modelli organizzativi previsti al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, come indicato dalla Direttiva del Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, con presentazione della relazione di valutazione del rischio trenta giorni prima dell'evento.

In sintesi:

Regime autorizzatorio: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: superiore a 200 persone;

Articolo 15 – Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività

1. Le attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività possono essere effettuate, previa autorizzazione ex artt. 68 e 80 Tulps per eventi con capienza superiore a 200 persone o SCIA, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio ai sensi degli artt. 68/69 Tulps.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata 30 giorni prima dell'evento; la SCIA deve essere presentata secondo quanto previsto dall'art. 19 L. 241/1990.

3. La presentazione della richiesta di autorizzazione o della SCIA, deve avvenire mediante trasmissione telematica allo Sportello unico per l'Edilizia e le attività produttive.

4. Alla richiesta di autorizzazione o SCIA deve essere allegata una relazione tecnica di asseveramento redatta un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti; la relazione tecnica del professionista, in caso di eventi fino a 200 persone, sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, così come previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

5. Nel caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento Comunale delle attività rumorose vigente.

6. Devono, comunque, essere rispettati i modelli organizzativi previsti al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, come indicato dalla Direttiva del Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 , con presentazione della relazione di valutazione del rischio trenta giorni prima dell'evento.

In sintesi:

Regime autorizzatorio: Autorizzazione o SCIA

Modalità di presentazione: telematica 30 giorni prima dell'evento o secondo quanto previsto dall'art.19 L.241/1990;

Art. 16 – Attività di spettacolo viaggiante

1.L'attività di spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione ex artt. 68/69 e 80 Tulp, rilasciata dal S.U.E.A.P.

2. La domanda deve essere inoltrata telematicamente allo Sportello unico per l'Edilizia e le attività produttive 30 giorni prima dell'installazione del plateatico o dell'attrazione di spettacolo viaggiante, allegando una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno; la relazione tecnica del professionista, in caso di eventi fino a 200 persone, sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, così come previsto dell'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

3. Nel caso cui l'attività di spettacolo viaggiante abbia una capienza superiore a 200 persone, il S.U.E.A.P trasmette l'istanza completa degli allegati richiesti dalla legge e dai regolamenti vigenti, alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

4. In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento Comunale delle attività vigente.

In sintesi:

Regime autorizzatorio: Autorizzazione

Modalità di presentazione: telematica 30 giorni prima dell'evento;

Articolo 17 – Attività di pubblico spettacolo a carattere permanente

1. Per le attività di pubblico spettacolo a carattere permanente, deve essere presentata richiesta di autorizzazione ex artt. 68 e 80 TULPS.

2. L'istanza deve essere inoltrata telematicamente al S.U.E.A.P 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

3. Il S.U.E.A.P trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dalle Leggi e Regolamenti vigenti alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In sintesi:

Regime autorizzatorio: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

CCVLPS: teatri, cinematografi e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone, altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone;

CPVLPS: teatri, cinematografi e per spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 persone, altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza superiore a 5000 persone;

Articolo 18 - Manifestazione con impiego di equidi

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Ordinanza n. 21 del 21/07/2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati

dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

Art. 19 – Sfilate di carri allegorici

1. Con Circolare prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue :

“- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le attrazioni dello spettacolo viaggiante;

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “ i luoghi all' aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all' aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco”.

2. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Articolo 20 - Documentazione da produrre

1. Per la documentazione da produrre si rinvia a quanto disposto dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2016.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 21 - Vigilanza

1. Il Comune di Prato, mediante il proprio personale addetto ai controlli, è tenuto a vigilare sulla corretta :

a) Produzione degli atti e documenti necessari all'istruttoria delle richieste;

b) Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle manifestazioni.

Articolo 22 – Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare i necessari controlli.
2. Per i controlli e l'applicazione delle sanzioni sono deputati le forze di polizia nazionale e locale.

Norma violata e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Proventi Competente Autorità	Note
<p>Art. 68/69 T.U.L.P.S.-R.D. 18/06/34, n.337 in relazione all'art. 666 comma 1, del Codice Penale</p> <p>Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale</p>	<p>da € 258,00 a €1549,00</p>	<p>NON AMMESSO</p> <p>Comune</p> <p>Sindaco</p>	<p>Cessazione dell'attività abusiva prevista dall'art.666, comma 3, del Codice Penale</p>
<p>Art. 68/69 T.U.L.P.S.-R.D. 18/06/34, n.337 in relazione all'art. 661 comma 2, del Codice Penale</p> <p>Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale perché negata, sospesa o revocata dal Sindaco</p>	<p>da € 413 a € 2.478,00</p>	<p>NON AMMESSO</p> <p>Comune</p> <p>Sindaco</p>	
<p>Art.80 T.U.L.P.S.-R.D. 18/06/34, n.337 e art.681c.p. in relazione agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS</p> <p>Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo</p> <p>Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo)</p>	<p>Arresto fino a sei mesi ed ammenda non inferiore a € 103,00</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p>	

rilasciate dal Comune			
-----------------------	--	--	--

3. L'inottemperanza alle prescrizioni cui è condizionata l'autorizzazione di polizia costituisce violazione all'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, sanzionata, ai sensi dell'art.17, comma 1, del R.D. 18/06/1931, n. 773, con l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 e la revoca o sospensione del titolo abilitativo prevista dall'art. 10 del T.U.L.P.S..

Articolo 23– Disposizioni finali e transitorie

1. Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge, i precedenti regolamenti, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme fatto salvo quanto presto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2016 e relativo disciplinare tecnico che attiene al funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nella normativa di settore vigente in materia.

Articolo 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.